

"STATUTO DELL'UNIONE GEOTERMICA ITALIANA

INDICE

Titolo Primo: L'Unione Geotermica Italiana

Art. 1: Unione Geotermica Italiana

Art. 2: Scopi ed Obiettivi

Art. 3: Linee di azione

Art. 4: Sede

Titolo Secondo: Soci dell'U.G.I. e Quote associative

Art. 5: I Soci

Art. 6: Diritti e doveri dei Soci

Art. 7: Decadenza dello stato di Socio

Art. 8: Quote associative annuali e Scadenza del pagamento

Titolo Terzo: Struttura ed Organizzazione operativa

Art. 9: Organi dell'U.G.I.

Art.10: L'Assemblea dei Soci

Art.11: Il Consiglio Direttivo

Art.12: Il Presidente

Art.13: Il Vice Presidente

Art.14: Il Tesoriere

Art.15: Il Segretario

Art.16: Poli operativi interregionali

Art.17: Collegio dei Revisori

Art.18: Altre strutture operative

Titolo Quarto: Anno finanziario e risorse economiche e patrimoniali

Art. 19: Anno finanziario

Art. 20: Entrate

Art. 21: Patrimonio

Titolo Quinto: Regolamento di attuazione ed eventuali modifiche

Art. 22: Regolamento di attuazione

Art. 23: Modifiche del Regolamento

Titolo Sesto: Disposizioni finali

Art. 24: Modifiche dello Statuto

Art. 25: Cessazione di attività e Scioglimento dell'U.G.I.

Art. 26: Nomina dei liquidatori

Art. 27: Norma finale

Titolo Primo: L'Unione Geotermica Italiana

Art. 1: L'Unione Geotermica Italiana

L'Associazione denominata "UGI - Unione Geotermica Italiana", più oltre identificata con la sua sola sigla "UGI", costituita a Milano in data 13 Febbraio 2001, è regolata dalle norme del presente Statuto e del relativo Regolamento di Attuazione (più oltre "Regolamento").

L'UGI é un'Associazione indipendente, apartitica, apolitica, e senza fini di lucro poiché i suoi introiti saranno destinati solo ed esclusivamente alle attività

promosse dalla stessa, allo scopo di conseguire i propri fini sociali.

Art. 2: Scopi ed Obiettivi

Scopo dell'UGI è quello di promuovere l'utilizzazione dell'energia geotermica in Italia, diffondendo la sua conoscenza tra il pubblico ed agli opportuni livelli politici ed amministrativi, e stimolando attività finalizzata, esplorazione, sfruttamento ed utilizzazione del calore naturale.

L'U.G.I. si propone inoltre di divulgare all'estero le attività tecnico-scientifiche e le realizzazioni della geotermia in Italia, allo scopo di determinare condizioni più favorevoli per la penetrazione sui mercati internazionali della tecnologia geotermica italiana.

Art. 3: Linee di azione

Per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra l'UGI intende:

- a) raccogliere informazioni e pubblicare rapporti sulle attività in corso e sui programmi di sviluppo dell'energia geotermica in Italia ed all'estero con particolare riguardo ai Paesi dell'Unione Europea;
- b) promuovere presso il Governo nazionale ed i Governi regionali italiani, nonché presso l'Unione Europea, programmi incentivati di ricerca finalizzata, sperimentazione e sviluppo della geotermia;
- c) stabilire e mantenere contatti con le Autorità nazionali e regionali, fornendo dati ed informazioni volti ad incrementare il ruolo della geotermia in Italia nel quadro dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, e fornendo altresì gli elementi di riferimento per una adeguata normativa;

- d) fornire, se richiesto, parere tecnico ad Autorità regionali e locali in sede di autorizzazione ed ispezione di specifici progetti geotermici;
- e) proporre l'esecuzione di studi generali o specifici sullo sviluppo della geotermia in Italia per ogni possibile forma di utilizzazione, ricerche di mercato ed indagini di prefattibilità sull'uso del calore naturale in sostituzione anche parziale di altre fonti energetiche;
- f) sostenere, nelle forme opportune e compatibili con il presente Statuto, iniziative promosse dai Soci presso Enti ed Autorità nazionali ed internazionali, aventi lo scopo di realizzare attività e progetti mirati allo sviluppo delle risorse geotermiche in Italia;
- g) divulgare informazioni sull'energia geotermica volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui vantaggi di usare il calore naturale in tutte le sue possibili forme di applicazione;
- h) instaurare rapporti di scambio di informazioni con Società, Industrie, ed Istituti nazionali ed esteri che operano nel settore della geotermia;
- i) collaborare con l'IGA (International Geothermal Association), l'EGEC (European Geothermal Energy Council) ed altre Associazioni internazionali ed estere interessate allo sviluppo della geotermia.

Art. 4: Sede

La Sede legale dell'Associazione è situata in Via Quintino Sella, n. 84; 50136 Firenze. Per agevolare lo svolgimento della attività di routine è prevista

inoltre la costituzione di una sede operativa nazionale secondo le indicazioni esposte nel Regolamento.

Titolo Secondo: Soci dell'U.G.I. e Quote associative

Art. 5: I Soci

Possono far parte dell'UGI in qualità di Soci:

a) Soci individuali: Professionisti od altri soggetti individuali interessati alla geotermia;

b) Soci corporati: Società, Enti, Istituti ed Industrie, direttamente od indirettamente coinvolti in attività di ricerca, produzione ed utilizzazione delle risorse geotermiche, o che sono interessati a promuovere l'uso della geotermia;

c) Soci sostenitori: sono i Soci di cui ai precedenti paragrafi a) e b) qualora versino significativi contributi *una tantum*, o una quota Associativa annuale per il numero di anni indicati nel Regolamento almeno doppia di quella stabilita dal Consiglio Direttivo;

d) Soci onorari: persone che, per meriti speciali nei confronti dell'UGI, ottengano, nei limiti e secondo le modalità indicate nel Regolamento, tale riconoscimento;

e) Soci juniores: studenti universitari e di scuole superiori, di qualunque disciplina, purché di età compresa tra 16 e 25 anni. I Soci juniores beneficiano di una quota associativa ridotta come indicato nel Regolamento, e possono partecipare a tutte le attività dell'UGI salvo quanto previsto al successivo Art. 6, punto a).

Art. 6: Diritti e doveri dei Soci

a) Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle attività dell' UGI ed alle Assemblee di cui all'Art.10, nonché a ricevere il Notiziario ed altro materiale informativo pubblicati dall'UGI.

Tuttavia, solo i Soci di cui al precedente articolo punti a), b), c) e d) hanno:

a1) diritto di voto per l'elezione degli organi dell'UGI indicati nel successivo Art. 9, ed in ogni altro caso in cui i Soci vengano chiamati ad esprimersi mediante una votazione;

a2) diritto di essere eletti, secondo le modalità previste da questo Statuto e dal Regolamento, e di coprire cariche di responsabilità negli organi dell'UGI indicati nel successivo Art. 9.

b) Tutti i Soci sono tenuti ad attenersi alle norme e ad operare nello spirito del presente Statuto, a versare la quota annuale di associazione come indicato nel successivo Art. 8, ed a svolgere le funzioni connesse agli incarichi che ciascuno accetta di assumere al momento della loro assegnazione.

c) I Soci, con l'adesione all'UGI, rilasciano liberatoria sul trattamento dei dati personali per gli scopi istituzionali dell'UGI, ivi inclusa la diffusione fra i Soci medesimi dell'elenco degli associati, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 7: Decadenza dallo stato di Socio

La decadenza può avvenire per dimissioni, morosità, o espulsione.

a) Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Segretario

dell'Associazione.

b) La decadenza per morosità avviene quando un Socio non abbia pagato la quota annuale entro la scadenza stabilita dal Regolamento. Il Regolamento peraltro prevede la possibilità di regolarizzare la posizione di Socio in caso di ritardo nel pagamento.

c) L' espulsione avviene con comunicazione scritta del Presidente nel caso che:

c2) il Consiglio Direttivo, con delibera a maggioranza dei suoi Membri, giudichi un Socio colpevole di avere infranto le norme, o di aver agito in contrasto con lo spirito di questo Statuto;

c2) un Socio abbia subito una condanna penale con sentenza passata in giudicato.

Le decisioni del Consiglio sono, in ogni caso, appellabili da parte dell'interessato secondo le norme del Regolamento.

Art. 8: Quote associative annuali e Scadenza del pagamento

Per le varie categorie di Socio indicate nel precedente Art. 5 (con la sola eccezione dei Soci onorari, che ne sono esenti), le quote associative annuali vengono stabilite periodicamente dal Consiglio Direttivo dell' U.G.I., e devono essere corrisposte entro i termini previsti dal Regolamento.

Titolo Terzo: Struttura ed Organizzazione operativa

Art. 9: Organi dell'UGI

Gli organi dell' UGI sono:

- l' Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo (nel prosieguo "Consiglio");
- il Collegio dei Revisori (nel prosieguo "Collegio").

Art. 10: L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberativo dell'UGI e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente una volta all'anno.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente su delibera di almeno 2/3 (due terzi) del Consiglio, o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci, od anche in via autonoma dal Presidente stesso, qualora se ne presenti la necessità.

Le modalità di convocazione delle Assemblee, le condizioni per la loro validità e le procedure che ne stabiliscono lo svolgimento sono disciplinate dal Regolamento.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti funzioni:

- a)** approva il verbale della riunione dell'Assemblea ordinaria precedente;
- b)** discute ed approva il rapporto del Consiglio sulla attività svolta, ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- c)** procede all'elezione del Consiglio e del Collegio ogni tre anni secondo le procedure previste nel Regolamento;
- d)** delibera sugli argomenti proposti dal Consiglio con l'Ordine del Giorno di convocazione della Assemblea ordinaria, e su altri eventuali argomenti proposti dall'Assemblea all'inizio della stessa;
- e)** delibera a maggioranza dei partecipanti (presenti di persona o per delega)

sulle modifiche al Regolamento proposte dal Consiglio.

L'Assemblea straordinaria ha il potere di deliberare:

- su eventuali modifiche del presente Statuto;
- sullo scioglimento dell'UGI;
- su eventuali altri argomenti di rilevante importanza per la vita dell'UGI.

Art. 11: Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio é l'organo esecutivo dell' UGI, dura in carica tre anni e viene eletto dall'Assemblea in seduta ordinaria.

Il Consiglio è composto da 5 (cinque) Membri se alla data di convocazione della Assemblea elettiva il numero dei Soci risulta inferiore a 100 (cento) o da 7 (sette) Membri, se il numero dei Soci alla stessa data è uguale o superiore a tale cifra. Il numero dei Consiglieri, comunque, non potrà variare nel corso di un mandato triennale.

Il Consiglio é collegialmente responsabile dell'organizzazione, conduzione e svolgimento delle attività dell'UGI. Le modalità di funzionamento del Consiglio sono stabilite dal Regolamento.

I compiti del Consiglio sono:

- a)** dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei Soci, svolgendo, in particolare, il programma di attività approvato dall'Assemblea stessa;
- b)** redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- c)** ratificare l'ammissione di nuovi Soci;
- d)** adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;

- e) curare la gestione amministrativa dell'UGI;
- f) stabilire periodicamente le quote associative;
- g) curare che la scelta dei candidati alla elezione del nuovo Consiglio, la formazione della lista e lo svolgimento delle elezioni avvengano secondo le procedure previste dal Regolamento.

Il nuovo Consiglio deve insediarsi entro un mese dall'elezione. Il Consiglio procede quindi alla nomina, nel proprio ambito, del Presidente e del Vice-Presidente che entrano immediatamente in carica. Successivamente, su proposta del Presidente, vengono nominati il Tesoriere ed il Segretario. Quest'ultimo può essere scelto fra i Soci anche al di fuori del Consiglio; in questo caso il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio, ma senza diritto di voto.

Le cariche di Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere, non possono essere cumulate sulla stessa persona (salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento) anche con riferimento a due sole di esse.

I Consiglieri operano sotto la loro esclusiva responsabilità personale, svolgono volontariamente il loro mandato e non hanno diritto a compenso alcuno. Gli eventuali rimborsi spese spettanti per specifici compiti di volta in volta loro assegnati dal Presidente o dal Consiglio sono stabiliti dal Regolamento.

I Consiglieri sono tenuti ad osservare i doveri di tutti i Soci indicati nell'Art. 6; sono inoltre impegnati a contribuire attivamente alla conduzione dell'UGI, a partecipare (salvo casi eccezionali o ragioni di forza maggiore) a tutte le riunioni del Consiglio ed a svolgere le funzioni ed i compiti loro assegnati secondo quanto

concordato in sede di Consiglio o con il Presidente. Essi, inoltre, sono tenuti a svolgere ogni altra azione necessaria a realizzare il programma e le attività decise dall'Assemblea per i vari anni del triennio di mandato per il quale sono stati eletti. La sopravvenienza di eventi che rendano impossibile lo svolgimento del mandato nei termini sopra indicati impegnano moralmente i Consiglieri a rinunciare al mandato stesso.

Art.12: Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'U.G.I.. Egli, inoltre:

- a)** coordina tutte le attività dell'U.G.I.;
- b)** convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
- c)** convoca e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie;
- d)** imposta le azioni di cui al precedente Art. 3;
- e)** sottoscrive gli atti formali ed amministrativi dell'UGI;
- f)** apre o chiude conti bancari e/o postali;
- g)** può delegare per iscritto alcune sue funzioni ad uno dei Consiglieri, informandone gli altri. La delega scritta non è però necessaria quando le funzioni sono delegate al Vice-Presidente;
- h)** invia al Collegio il bilancio consuntivo e preventivo con congruo anticipo rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione degli stessi;
- i)** propone al Consiglio la nomina del Tesoriere e del Segretario;
- l)** comunica ai Soci eventuali provvedimenti disciplinari a loro carico;

m) compie tutti gli atti di gestione relativi all'UGI ancorché non espressamente specificati nel presente Statuto.

Art.13: Il Vice Presidente

Il Vice Presidente affianca il Presidente, collabora strettamente con lui e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Il Vice Presidente dispone inoltre del potere di firma sui conti correnti dell'UGI su mandato del Presidente.

Art.14: Il Tesoriere

Il Tesoriere gestisce i fondi dell'UGI con poteri di firma entro i limiti fissati dal Consiglio e li esercita in conformità alle norme previste dal Regolamento.

Egli inoltre:

a) prepara con le modalità previste nel Regolamento, il bilancio consuntivo annuale e quello preventivo dell'anno seguente, e lo invia al Presidente per l'esame da parte del Consiglio. Dopo la loro approvazione, il Presidente trasmette i due bilanci al Collegio per quanto di sua competenza;

b) aggiorna il bilancio preventivo prima di ogni riunione del Consiglio inviandone tempestivamente copia al Presidente in tempo utile per l'esame, prima da parte del Consiglio e poi del Collegio;

c) raccoglie e custodisce gli atti ed i documenti contabili dell'UGI, e ne fornisce una sintesi ogni tre mesi al Presidente, il quale ne trasmetterà copia al Collegio;

d) registra le entrate e le uscite predisponendo, con cadenza trimestrale, ed in ogni caso prima di ogni riunione del Consiglio, con anticipo di almeno 15

(quindici) giorni rispetto alla data di convocazione, un documento riepilogativo dei movimenti di cassa e delle operazioni bancarie, fornendone copia al Presidente in tempo utile per sottoporla tempestivamente all'esame del Collegio;

e) prepara con cadenza semestrale, ed in qualunque altro momento gli vengano richiesti dal Presidente per il loro invio al Collegio, atti e documenti contabili specifici riguardanti l'attività dell'UGI.

Art.15: Il Segretario

I compiti del Segretario sono:

- a)** compilare i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee;
- b)** preparare ed aggiornare con cadenza semestrale la lista dei Soci, fornendone copia ai Consiglieri;
- c)** curare i rapporti con i Soci ed inviare loro tempestivamente la documentazione prodotta dall'UGI o fornita da Associazioni con cui l'UGI instaura rapporti di collaborazione;
- d)** raccogliere documenti sullo sviluppo della geotermia in Italia ed all'estero, con particolare riguardo all'Europa, informandone sistematicamente i Consiglieri e fornendo loro copia su richiesta;
- e)** curare e mantenere in archivio gli atti ufficiali dell'UGI, ivi inclusi quelli contabili fornitigli dal Tesoriere, nonché i documenti riguardanti lo sviluppo della geotermia in Italia ed all'estero.

Il Segretario verrà dotato di un piccolo fondo per spese correnti, il cui ammontare è stabilito dal Presidente. Di tale fondo il Segretario dovrà tenere la

contabilità e dovrà fornirne copia ogni 6 (sei) mesi al Tesoriere con anticipo di almeno 20 (venti) giorni rispetto alla data di ogni riunione di Consiglio.

Al Segretario, inoltre, se designato al di fuori del Consiglio, spettano i rimborsi spese nella misura prevista dal Regolamento.

Art. 16: Poli operativi interregionali

Per allacciare e mantenere rapporti con Istituzioni regionali, Enti locali, Organizzazioni industriali, ed Associazioni tecnico-scientifiche e culturali, ed allo scopo altresì di mantenere stretti contatti con i Soci e di svolgere più incisive azioni di promozione della geotermia a livello territoriale, è prevista la possibilità di creare Poli operativi interregionali, la cui formazione ed il relativo funzionamento sono delineati nel Regolamento.

Art. 17: Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori é formato da 3 (tre) Membri diversi dai Consiglieri, di cui uno potrà essere un esperto esterno all'UGI. Il Presidente del Collegio, in ogni caso, dovrà essere un socio dell'UGI.

Il Collegio viene eletto dall'Assemblea in seduta ordinaria ogni tre anni, contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio. Il Regolamento stabilisce le modalità per il suo funzionamento.

Il Collegio uscente deve curare che la scelta dei candidati per l'elezione del nuovo Collegio, la formazione della lista e lo svolgimento delle elezioni avvengano in conformità alle norme del Regolamento. L'insediamento del nuovo Collegio deve

avvenire entro 1 (un) mese dall'elezione.

Il Collegio é incaricato di:

- a) verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale delle registrazioni contabili, dei fondi e dei documenti tenuti dal Tesoriere al fine di presentare al Consiglio, prima di ogni sua riunione, un rapporto di conformità o di segnalazione di eventuali mancanze o errori;
- b) redigere e presentare alla Assemblea ordinaria di ogni anno apposita relazione sui bilanci consuntivo e preventivo annuali, raccomandandone l'accettazione o proponendo modifiche correttive;
- c) esprimere alla stessa Assemblea ordinaria parere in merito al bilancio preventivo per l'anno di competenza;
- d) i Revisori svolgono infine tutti gli altri compiti previsti dalla legge per l'incarico loro affidato.

I Membri del Collegio non percepiscono emolumenti per le funzioni svolte, che hanno natura volontaria. I rimborsi spese sono previsti nei casi indicati nel Regolamento.

Art.18: Altre strutture operative

Per lo svolgimento di attività di particolare impegno il Consiglio potrà costituire Comitati e/o Gruppi di Progetto e/o Gruppi di Lavoro secondo i criteri e con le modalità descritte nel Regolamento.

Titolo Quarto: Anno finanziario e risorse economiche e patrimoniali

Art. 19: Anno finanziario

L'anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. I bilanci preventivo e consuntivo, redatti dal Consiglio come indicato all'Art. 11 e sottoposti a controllo del Collegio come detto all'Art. 17, devono essere annualmente approvati dall' Assemblea entro il 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio. Il Regolamento stabilisce il termine massimo entro il quale i bilanci devono essere approvati in presenza di circostanze eccezionali.

Art. 20: Entrate

Le risorse economiche dell'UGI sono costituite da:

- a) quote associative annuali e versamenti liberali ("una tantum" o periodici) fatti dai Soci sostenitori;
- b) contributi per attività svolte o coordinate dall'UGI, oppure anche da Terzi con rappresentanti dell'UGI, riguardanti iniziative di promozione della geotermia e manifestazioni geotermiche di interesse pubblico;
- c) donazioni a fronte di cessione di pubblicazioni e documenti vari preparati dall'UGI;
- d) donazioni in denaro ed attrezzature, e lasciti di beni immobili e mobili (durevoli e non) elargiti da Soci o da Terzi;
- e) interessi su depositi bancari e su titoli;
- f) rendite da beni immobili.

Art. 21: Patrimonio

Il patrimonio dell'UGI è costituito da:

- a) somme in denaro (cassa, depositi bancari, e titoli);
- b) attrezzature e mobili d'ufficio acquistati dall'UGI, o a questa donati da Soci o da Terzi;
- c) pubblicazioni, carte tematiche, rapporti editi ed inediti, e materiale vario di archivio;
- d) altri beni inventariabili di qualunque tipo, mobili ed immobili.

L'UGI non distribuirà, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo quanto previsto dalla legge.

Eventuali utili od avanzi annuali di gestione saranno destinati all'esecuzione di successive attività dell'UGI secondo i propri fini statutari.

Titolo Quinto: Regolamento di attuazione ed eventuali modifiche

Art. 22: Regolamento di attuazione

Le norme di funzionamento ed attuazione del presente Statuto sono stabilite nel Regolamento, la cui prima stesura è stata approvata a maggioranza dal Consiglio nella sua riunione del 23 Marzo 2007

Art. 23: Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche del Regolamento potranno essere proposte in sede di Consiglio da almeno due Membri. Dopo l'approvazione del Consiglio a maggioranza semplice, le modifiche proposte dovranno essere ratificate dalla più vicina Assemblea ordinaria con maggioranza semplice dei Soci presenti.

Proposte di modifiche al Regolamento potranno essere avanzate per iscritto al

Consiglio anche da parte di 1/5 (un quinto) dei Soci secondo la procedura prevista dal Regolamento stesso.

Titolo Sesto: Disposizioni finali

Art. 24: Modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche allo Statuto potranno essere proposte in sede di Consiglio da almeno due Membri. Dopo approvazione del Consiglio a maggioranza semplice, le modifiche proposte dovranno essere ratificate dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata, con maggioranza di almeno il 50% degli iscritti, secondo le modalità di votazione descritte nel Regolamento.

Qualora il suddetto quorum non venga raggiunto e l'Assemblea straordinaria appositamente convocata per le modifiche in parola risulti invalida, il Presidente del Consiglio sottoporrà le modifiche proposte a votazione per posta raccomandata A.R. da parte dei Soci, per loro approvazione o disapprovazione "in blocco", a maggioranza dei voti ricevuti entro un mese dalla data di spedizione.

Art. 25: Cessazione di attività e Scioglimento dell'UGI

L'eventuale cessazione dell'attività dell'UGI deve essere deliberata dalla maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri, e va quindi proposta all'Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata al riguardo. La proposta di cessazione dovrà essere approvata con una maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci iscritti all'UGI al momento della convocazione dell'Assemblea straordinaria in parola, secondo le modalità di votazione descritte

nel Regolamento. Nel caso l'Assemblea straordinaria ratifichi la proposta del Consiglio il Presidente dichiara che l'UGI è posta in liquidazione.

Qualora l'Assemblea straordinaria risulti invalida per mancanza del *quorum* richiesto, il Consiglio, sentito l'Organismo di controllo menzionato nel primo comma del successivo Art. 26, invierà per raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'Assemblea straordinaria in parola, la proposta di delibera in oggetto a tutti i Soci, sollecitandone il voto per corrispondenza e chiedendo la risposta entro 1 (un) mese dall'invio della raccomandata suddetta. La decisione sullo scioglimento o meno dell'UGI sarà allora presa dal Consiglio in base alla maggioranza dei voti ricevuti, qualunque sia stato il numero dei Soci votanti.

Qualora la proposta di scioglimento venga comunque respinta, il Consiglio né prenderà atto e darà corso ai provvedimenti conseguenti previsti al riguardo nel Regolamento.

Art. 26: Nomina dei liquidatori

Se la proposta di cessazione di attività dell'UGI è ratificata dalla Assemblea straordinaria, questa provvederà alla nomina di 3 (tre) liquidatori, ed il Consiglio, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della L. 23 Dicembre 1996 n. 662 ed il parere dell'Assemblea sulle proprie proposte in merito, sceglierà l'associazione con finalità analoghe all'UGI o che opera con fini di pubblica utilità, cui devolvere il patrimonio dell'UGI stessa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma del precedente Art. 25, insieme alla richiesta

di voto per corrispondenza, il Consiglio proporrà ai Soci una rosa di 3 (tre) Associazioni cui devolvere il patrimonio residuo dell'UGI. In questo caso, sempre salva diversa destinazione imposta dalla legge, l'Associazione beneficiaria sarà quella che avrà riportato il maggior numero di preferenze da parte dei Soci, che si saranno pronunciati al riguardo.

Art. 27: Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento valgono le norme del codice civile."

Approvato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci UGI tenutasi a Pisa il 4 giugno 2007

Firmato: Giancarlo PASSALEVA Presidente

Claudio CALDERONI (sigillo) Notaio in Pisa